

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (Spagna) il 7 ottobre 2022 — J.M.A.R/ C.N.N., SA**

**(Causa C-631/22)**

(2023/C 24/32)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares

**Parti**

*Ricorrente:* J.M.A.R

*Resistente:* C.N.N., SA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE, [del 27 novembre 2000], che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro <sup>(1)</sup>, alla luce dei suoi considerando 16, 17, 20 e 21, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 2 e 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009 <sup>(2)</sup>), debba essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una norma nazionale che preveda come causa automatica di cessazione del contratto di lavoro la disabilità del lavoratore/della lavoratrice (quando viene dichiarata la sua condizione di inidoneità permanente e totale ai fini dello svolgimento della sua professione abituale, senza prospettive di miglioramento), senza che l'impresa abbia preventivamente adempiuto all'obbligo di adottare «soluzioni ragionevoli», come richiesto dall'articolo 5 della direttiva, per preservare l'occupazione (o di dimostrare che tale obbligo costituisce un onere sproporzionato).
- 2) Se l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alla luce dei suoi considerando 16, 17, 20 e 21, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli articoli 2 e 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (approvata con decisione 2010/48/CE del Consiglio del 26 novembre 2009), debbano essere interpretati nel senso che la cessazione automatica del contratto di lavoro di un lavoratore a causa della sua disabilità (quando viene dichiarata la sua condizione di inidoneità permanente e totale ai fini dello svolgimento della sua professione abituale), senza che l'impresa abbia preventivamente adempiuto all'obbligo di adottare «soluzioni ragionevoli», come richiesto dall'articolo 5 della direttiva per preservare l'occupazione (o di dimostrare preventivamente che tale obbligo costituisce un onere sproporzionato), integra una discriminazione diretta, anche quando siffatta cessazione derivi da una norma giuridica nazionale.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

<sup>(2)</sup> Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU 2010, L 23, pag. 35).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 10 ottobre 2022 — AB Volvo / Transsaqui S.L.**

**(Causa C-632/22)**

(2023/C 24/33)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* AB Volvo.

*Resistente:* Transsaqui S.L.

**Questioni pregiudiziali**

- 1.- Se, nelle circostanze della controversia relativa al cartello degli autocarri descritte nella presente ordinanza, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, possa essere interpretato nel senso che si considera correttamente notificata la citazione a una società madre contro la quale è stata intentata un'azione di risarcimento per i danni causati da una pratica restrittiva della concorrenza quando tale citazione è stata notificata (o è stato effettuato un tentativo di notifica) presso il domicilio della società figlia domiciliata nello Stato in cui è in corso il procedimento giudiziario, e la società madre, domiciliata in un altro Stato membro, non si è costituita nel procedimento ed è rimasta contumace.
- 2.- In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se tale interpretazione dell'articolo 47 della Carta sia compatibile con l'articolo 53 della Carta, alla luce della giurisprudenza del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) spagnolo sulla citazione in giudizio delle società madri domiciliate in un altro Stato membro nelle controversie relative al cartello degli autocarri.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l'11 ottobre 2022 —  
Real Madrid Club de Fútbol, AE / EE, Société Éditrice du Monde SA**

(Causa C-633/22)

(2023/C 24/34)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

*Ricorrenti:* Real Madrid Club de Fútbol, AE

*Resistenti:* EE, Société Éditrice du Monde SA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli 34 e 36 del regolamento Bruxelles [I] <sup>(1)</sup> e l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che una condanna per una lesione della reputazione di un club sportivo, arrecata mediante un'informazione pubblicata in un quotidiano, sia idonea a violare manifestamente la libertà di espressione e a costituire quindi un motivo di diniego di riconoscimento e di esecuzione.
- 2) In caso di risposta affermativa, se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il giudice richiesto può stabilire il carattere sproporzionato della condanna solo se il risarcimento è qualificato come punitivo dal giudice d'origine o dal giudice richiesto, e non se esso è concesso per la riparazione di un danno morale.
- 3) Se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso che il giudice richiesto può basarsi solo sull'effetto deterrente della condanna con riferimento alle risorse della persona condannata o se esso possa prendere in considerazione anche altri elementi quali la gravità della colpa o l'entità del danno.
- 4) Se l'effetto deterrente in relazione alle risorse del giornale possa costituire, già di per sé, un motivo di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione per violazione manifesta del principio fondamentale della libertà di stampa.
- 5) Se l'effetto deterrente debba intendersi nel senso di una messa a repentaglio dell'equilibrio finanziario del giornale o se esso possa consistere soltanto in un effetto intimidatorio.